



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Modifiche al provvedimento del 21 dicembre 2022 di approvazione dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per l'anno 2022, il credito d'imposta per i servizi digitali, a norma dell'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prorogato, per gli anni 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO l'art. 190, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli Operatori della Comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta per l'anno 2020 pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettività, entro il limite di spesa di 8 milioni di euro e nel rispetto del limite del "*de minimis*";

VISTO l'articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) che ha prorogato la suddetta misura agevolativa per gli anni 2021 e 2022, stabilendo che agli oneri derivanti, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale è incrementato di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la predetta finalità;

VISTO il comma 4 dell'articolo 190 del sopra richiamato decreto-legge n. 34, secondo cui il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse, nonché con i contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70;

VISTO il successivo comma 5 del medesimo articolo 190 che dispone che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24;

VISTO, altresì, il comma 7 dello stesso articolo secondo cui, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 34, sono stabiliti le modalità per l'accesso al suddetto credito di imposta, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione delle domande;

VISTO il D.P.C.M. 4 agosto 2020, recante “*Disposizioni applicative per la concessione del credito d’imposta per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici, a norma dell’art. 190, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*”, adottato ai sensi del citato comma 7 dell’art. 190, registrato dalla Corte dei Conti il 9 settembre 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 240 del 28 settembre 2020;

VISTO l’articolo 4, commi 1 e 2, del predetto D.P.C.M. 4 agosto 2020, secondo cui le imprese editrici che intendono accedere al beneficio presentano la relativa domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra il 20 ottobre ed il 20 novembre 2020, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale “*impresainungiorno.gov.it*”, corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del decreto e le spese sostenute secondo le modalità indicate all’art. 3, comma 2, del medesimo decreto, le quali concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta, nonché le informazioni relative agli aiuti *de minimis* ricevuti nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso;

VISTO il citato articolo 1, comma 610, della legge n. 178 del 2020 che ha stabilito che il credito d’imposta per i servizi digitali è riconosciuto, per gli anni 2021 e 2022, alle condizioni e con le modalità previste all’articolo 190 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO il comma 3-bis dell’articolo 18, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. h), n. 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale dispone che, nei procedimenti avviati su istanza di parte che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici, comunque denominati, da parte di pubbliche amministrazioni, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea del 18 dicembre 2013 agli aiuti *de minimis*;

VISTO l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 secondo cui, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, che assume la denominazione di “*Registro nazionale degli aiuti di Stato*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni*”, entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9 e 14 secondo cui, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, occorre disporre la registrazione dell’aiuto individuale, espletare le verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente al fine di accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti e acquisire il rilascio di uno specifico “Codice Concessione RNA – COR”;

VISTA la dichiarazione sostitutiva per l’anno 2022, presentata dall’impresa GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA in modalità telematica per il tramite della piattaforma *impresainungiorno.gov.it*, attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del D.P.C.M. 4 agosto

2020, le spese sostenute secondo le modalità indicate all'art. 3, comma 2, del medesimo decreto, nonché le informazioni relative agli aiuti *de minimis* ricevuti nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;

CONSIDERATO che il predetto Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, non ha rilasciato per la su citata impresa GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA, il "Codice Concessione RNA – COR" per superamento dell'importo complessivo di cui all'articolo 3, comma 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013;

VISTO il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in data 21 dicembre 2022 che approva l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d'imposta per l'anno 2022 con l'indicazione dei singoli importi, come risultanti dalle domande e dichiarazioni sostitutive;

TENUTO CONTO che dal suddetto elenco è stata esclusa l'istanza "ID 31393" presentata dall'impresa GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA per incapienza dell'importo concedibile come risultante nella Visura Aiuti *de minimis*;

VISTA la successiva nota del 29 dicembre 2022 con la quale l'impresa GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA ha chiesto il riconoscimento del credito d'imposta pari all'importo richiesto di euro 31.770,90 e la correzione dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito d'imposta per l'acquisizione dei servizi digitali, in quanto da un controllo effettuato presso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato la stessa "*ha verificato che la società IRFIS- Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia S.p.a. aveva erroneamente registrato aiuti di Stato in regime de minimis, con data 25 ottobre 2022, per € 78.283,27 a favore della S.e.s. Società Editrice Sud S.p.A. (soggetto che concorre a formare impresa unica con Giornale di Sicilia ed. Pol. S.p.A.);*

VISTA la nota Prot. DIE n. 98 dell'11 gennaio 2023 con la quale l'Ufficio ha chiesto all'impresa GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA di produrre idonea documentazione, rilasciata dalla IRFIS - Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia S.p.a. o da altro Ente competente, attestante che il contributo erroneamente registrato non fosse riconducibile al regime *de minimis*.

VISTA la nota del 13 gennaio 2023 con la quale l'impresa GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA ha trasmesso la comunicazione dell'IRFIS - Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia S.p.a. con la quale la stessa ha confermato l'errata registrazione del su citato contributo nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ai sensi del Regolamento "*de minimis*" e la conseguente cancellazione dal medesimo Registro, in quanto trattavasi dell'erogazione della prima quota in acconto afferente ad un altro contributo concesso alla S.E.S - Società Editrice Sud S.p.A. e non riconducibile al regime "*de minimis*";

RITENUTO pertanto, in accoglimento della richiesta dell'istante, di poter riconoscere per l'anno 2022 all'impresa GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA il credito d'imposta per l'acquisizione di servizi digitali, per un importo pari ad euro 31.770,90;

VISTA la registrazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, che ha rilasciato, a seguito dell'inserimento delle informazioni e dell'interrogazione dello stesso, uno specifico "Codice COR" per la citata impresa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 28 novembre 2022 al n. 3003, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Fiorentino l'incarico di Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e allo stesso è stata attribuita la titolarità del Centro di responsabilità n. 9 "Informazione ed Editoria" del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

PREMESSO QUANTO SOPRA

a parziale rettifica del sopra citato provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in data 21 dicembre 2022 e dell'elenco con esso approvato

DISPONE

ART. 1

1. All'impresa GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA è riconosciuto, per l'anno 2022, il credito d'imposta per l'acquisizione di servizi digitali, previsto dall'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e prorogato, per gli anni 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Conseguentemente, il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria pro-tempore in data 21 dicembre 2022 è da intendersi così modificato:
 - nelle premesse, è eliminato il riferimento all'istanza "ID 31393" dell'impresa GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA tra quelle per le quali la registrazione non è stata possibile per incapienza dell'importo concedibile come risultante nella Visure Aiuti *de minimis*;
 - nell'elenco degli ammessi al credito di imposta, allegato al suddetto provvedimento e che ne costituisce parte integrante, è inserita l'impresa GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA con i seguenti dati:

ID	ANNO	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	CREDITO CONCESSO (€)	COR
31393	2022	02709770826	GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA	31.770,90	10261053

3. Il credito d'imposta può essere fruito, mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri www.informazioneeditoria.gov.it, utilizzando il codice tributo tributo 6919, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 81/E del 23 dicembre 2020.

Roma, 30 gennaio 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Cons. Luigi Fiorentino)